

STATUTO
"ASSOCIAZIONE NoMus ETS"

ART.1 - (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata

"NoMus ETS",

di seguito denominata "Associazione"

La locuzione "ETS" rimarrà inserita nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fintantoché l'Associazione sarà iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione non ha fine di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede in **Milano**. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organo di amministrazione può stabilire l'istituzione di sezioni locali o sedi operative dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

ART. 2 - (Finalità e attività)

L'Associazione NoMus persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h),
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i).

I fini che l'associazione si propone di perseguire sono:

- salvare archivi e fondi musicali contenenti materiali cartacei, audiovisivi e multimediali e renderli disponibili, attraverso la biblioteca, a tutti coloro che desiderano accedervi;
- contribuire alla formazione di studenti (nello specifico universitari e comunque di ogni ordine e grado), attraverso iniziative formative organizzate in collaborazione con gli Istituti di appartenenza;
- promuovere la ricerca nel campo della musica del Novecento (XX secolo) e della musica contemporanea,
- promuovere la conoscenza della musica moderna e contemporanea.

Le finalità sopra esposte verranno perseguite, a titolo esemplificativo, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- acquisire, preferibilmente a titolo gratuito, beni cartacei ed audio visuali, di interesse per le finalità associative;
- censire, raccogliere, digitalizzare, catalogare e informatizzare, secondo le più moderne tecniche di conservazione e restauro, i beni cartacei ed audio visuali di cui l'Associazione è venuta in possesso;
- costruire reti informatiche e piattaforme di scambio fra archivi musicali e di beni artistici mettendoli online (ove possibile) o rendendoli comunque disponibili in loco per la consultazione;
- promuovere la conoscenza della musica moderna attraverso studi e ricerche;
- pubblicare, attraverso una serie di quaderni di ricerca, le tesi più meritevoli di giovani ricercatori italiani e/o stranieri o di autori già affermati che vogliano comunque studiare particolari aspetti della cultura del Novecento;
- ospitare tirocini formativi di studenti universitari;
- organizzare e partecipare a giornate di studio presso Conservatori e Istituti Musicali;
- favorire lo scambio e la cooperazione fra università ed enti culturali ospitando ricercatori in residence attraverso progetti mirati allo studio e alla salvaguardia del patrimonio musicale e culturale del nostro Paese;
- pubblicare monografie e materiali audiovisivi attinenti al repertorio studiato;
- diffondere la conoscenza attraverso iniziative culturali quali pubblicazioni, convegni, workshop, concerti, manifestazioni, podcast, e ogni altra forma (tradizionale o consentita dalla moderna tecnologia) che consente di diffondere e approfondire tale repertorio;
- partecipare a eventi, iniziative, trasmissioni televisive o radiofoniche, organizzate da altre realtà o in collaborazione con esse, inerenti le finalità associative;
- costruire reti di scambio per i beni culturali, favorire gli scambi culturali per salvaguardare il patrimonio culturale nazionale e internazionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di

interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART.3 - (I Soci)

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzarli.

Ci sono tre categorie di soci:

- ordinari,
- sostenitori,
- studenti.

Per i soci sostenitori e studenti l'organo di amministrazione può deliberare delle quote di adesione differenziate.

ART. 4 - (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Per gli aspiranti soci minori di età la domanda dev'essere presentata a chi ne esercita la potestà genitoriale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'organo di amministrazione e la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

L'organo di amministrazione deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Qualora la domanda di ammissione venga accolta, la qualifica di socio diverrà definitiva previo pagamento della quota sociale, con successiva trascrizione del nominativo nel libro dei soci.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio decaduto, receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

ART. 5 - (Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale);
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6 - (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 5) l'Organo di Controllo (eventuale);
- 6) l'Organo di Revisione (eventuale).

Le sedute degli organi collegiali possono essere tenute in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici, anche per via telematica, purchè chi presiede la seduta e il segretario possano individuare chi è presente, chi prende la parola e l'espressione del voto. Deve essere altresì consentito a tutti gli intervenuti di partecipare in maniera simultanea alla discussione e alla votazione per gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, le modalità di partecipazione da remoto e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione, ai componenti dell'organo di controllo o ai dipendenti dell'Associazione. Si applicano i commi IV e V dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio d'esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento interno;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea,

- stabilire l'ammontare delle quote associative;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- individuare nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Del loro carattere strumentale e secondario ne viene data attestazione nei documenti di bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- nominare al suo interno il vice-presidente e il segretario. Quest'ultimo che avrà il compito di coadiuvare il presidente nella gestione associativa;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati;
- approvare il programma artistico, le linee editoriali e i dettagli operativi delle varie manifestazioni artistiche che sono una sua prerogativa esclusiva.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti che va da tre a cinque componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 (cinque), con piena rieleggibilità.

All'organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, indicando le proprie generalità nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente.

L'organo di amministrazione è convocato dal presidente attraverso un'ideale comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, la sede della riunione e la modalità di partecipazione da remoto, inviata ai suoi membri almeno 4 giorni prima. La riunione è valida anche senza convocazione se sono presenti tutti gli amministratori.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui l'organo di amministrazione sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. In caso di parità nella votazione delle decisioni, prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, l'organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci utile.

Il venir meno della maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri dell'organo rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo organo di amministrazione.

ART. 12 - (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

La richiesta di eventuali affidamenti bancari dovrà però essere deliberata dall'organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 - (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;

- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. E' depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 19 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Volontari)

L'associazione per il perseguimento delle proprie attività può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati o di terzi.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari sono assicurati per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito

regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22 - (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione.

ART. 24 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 25 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Firmato: Maria Maddalena Novati - Francesco Giovanni Sapia notaio